

1. Dati generali dell'intervento

1.1 Titolare dell'esercizio

1.2 Indirizzo dell'esercizio

1.3 Descrizione intervento

2. Requisiti morali

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo nascita

Comune:

Provincia:

Città estera:

Stato:

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 (come sotto riportato) della L.R. 29/05 e di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;

d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna perenne per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell'articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

Nota.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998, ora articolo 85 del decreto legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

3. Opzioni di firma

In caso sia stata conferita procura speciale, il presente documento è sottoscritto con **firma autografa** dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modulo inviato al SUAP

(Firma autografa in questo spazio)